

REGOLAMENTO S.I.C.

Articolo 2 - **Requisiti**

3. È istituita la qualifica di socio junior per gli iscritti alle Scuole di Specializzazione dell'area chirurgica per tutto il relativo periodo, con tutti i diritti dei soci ordinari salvo quelli elettivi attivi e passivi.

Articolo 3 - **Ammissione**

5. Le suddette norme valgono anche per l'ammissione dei soci junior. Il loro passaggio a socio ordinario una volta conseguito il titolo di specialista, può avvenire automaticamente nell'anno solare successivo con semplice domanda e pagamento della quota annuale.

Articolo 4 - **Quota sociale**

1. A norma dell'art. 5 dello Statuto, il socio ordinario è tenuto al pagamento della quota sociale annuale anticipata che viene determinata in € 150,00. La quota annuale dovuta dai soci juniores è di € 50,00.

Articolo 10 - **Consiglio direttivo**

PROPOSTE DI MODIFICHE

Articolo 2 - **Requisiti**

3. È istituita la qualifica di socio junior, con tutti i diritti dei soci ordinari salvo quelli elettivi attivi e passivi, per gli iscritti alle Scuole di Specializzazione di area chirurgica fino all'età massima di 35 anni.

Articolo 3 - **Ammissione**

5. Gli specializzandi iscritti alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale, fino all'età massima di 35 anni, vengono iscritti automaticamente quali soci junior a meno che non ne esprimano formale diniego. A tal fine, sarà richiesto alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale di acquisire dallo specializzando, al momento dell'iscrizione nella Scuola, la autorizzazione a comunicare alla SIC i propri dati personali, necessari alla iscrizione quale socio junior. Il Segretario Generale ed il Presidente della Commissione Scuole di Specializzazione e Didattica post laurea provvedono, tramite i Direttori di tutte le Scuole di Specializzazione, ai controlli ed alla iscrizione.

6. Il loro passaggio a socio ordinario una volta conseguito il titolo di specialista e comunque entro il 35° anno di età avviene automaticamente con semplice domanda e pagamento della quota annuale.

7. I soci junior decadono al compimento del 36° anno di età.

Articolo 4 - **Quota sociale**

1. A norma dell'art. 5 dello Statuto, il socio ordinario è tenuto al pagamento della quota sociale annuale anticipata che viene determinata in € 150,00. La quota annuale dovuta dai soci **junior** è di € 50,00. **Da tale quota sono esentati gli specializzandi in chirurgia generale relativamente agli anni di specializzazione; sono tenuti al pagamento gli iscritti a Scuole diverse dalla Chirurgia generale e gli specialisti che intendono rimanere soci junior fino all'età di 35 anni.**

Articolo 10 - **Consiglio direttivo**

7. Il C.D. può svolgersi in seduta telematica disciplinata da distinto Regolamento.